

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2513

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(PRANDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino

Presentato il 24 marzo 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel quadro di una razionale politica di gestione delle risorse e di adeguamento della flotta peschereccia alle reali capacità di cattura, nel 1987, sono stati attuati il fermo definitivo e quello temporaneo delle navi da pesca previsti dai decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386, quest'ultimo convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471.

Per quanto riguarda il ritiro definitivo dall'attività di pesca, attuato con la demolizione, l'affondamento volontario, la vendita ad un paese non comunitario o il trasferimento ad altra attività di navi già adibite alla pesca nelle acque nazionali, le domande accolte sono state n. 51, con il ritiro di 8.078 TSL.

Il fermo temporaneo è stato effettuato, a titolo volontario, nel periodo 6 agosto-30 settembre 1987 dalle imprese che avevano navi di lunghezza tra le perpendico-

lari uguale o superiore a 9 metri, adibite alla pesca a strascico o volante. All'operazione hanno aderito 1325 navi per complessive 39.527 TSL, corrispondenti al 35 per cento delle navi che avrebbero potuto effettuarlo perché adibite ai suddetti sistemi di pesca.

I risultati conseguiti sono stati più che soddisfacenti, con un sensibile aumento della produzione post-fermo e con la pesca di prodotto di taglia maggiore. Ciò è andato a beneficio dei consumatori che hanno potuto recepire sui mercati prodotti ittici di migliore pezzatura ed a prezzi più contenuti.

Con i decreti-legge suindicati tali iniziative (fermo temporaneo e ritiro definitivo) sono state armonizzate con le indicazioni stabilite per tali interventi in sede comunitaria dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 per cui alla demolizione e all'affondamento volontario sono stati aggiunti il trasferimento definitivo dell'unità da pesca in un paese non comunitario e il definitivo cambio di destinazione della nave; è stato inoltre previsto nella normativa interna il fermo temporaneo delle navi da pesca da attuarsi secondo i criteri indicati di massima in precedenza.

Il regolamento CEE 4028 del 18 dicembre 1986, entrato in vigore il 1° gennaio 1987, in linea con quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 515 del 1983, ha disciplinato sia il fermo temporaneo che il ritiro definitivo, prevedendo il rimborso del 50 per cento della spesa sostenuta dagli Stati membri per l'attuazione dei predetti fermi soltanto per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore ai 18 metri per il fermo temporaneo e ai 12 metri per il fermo definitivo.

Lo stesso regolamento, tenuto conto delle diversità delle situazioni nazionali e dei problemi socio-strutturali dei singoli Stati, demanda agli stessi la facoltà di stabilire condizioni complementari a quelle previste in sede comunitaria per le azioni suddette. Di qui la necessità di emanare apposito provvedimento che disciplini la materia sulla base della pecu-

liare situazione del naviglio peschereccio italiano e dello stato delle risorse, già rappresentato più volte nelle sedi competenti.

Con il presente schema di disegno di legge, facendo salvi ovviamente i criteri stabiliti dal Regolamento CEE n. 4028 del 1986 viene disciplinato il fermo temporaneo e il ritiro definitivo di tutte le imbarcazioni da pesca senza limiti di dimensioni e di tonnellaggio.

Novità d'importanza rilevante è la previsione che il fermo temporaneo per le navi che esercitano la pesca a strascico o volante, debba essere effettuato obbligatoriamente.

Ciò ad evitare l'aggravamento del preoccupante segno di sovrasfruttamento presente in alcune zone di pesca del Mediterraneo delle risorse demersali.

In considerazione del carattere obbligatorio del fermo e del conseguente danno economico derivante agli equipaggi il provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera ai pescatori imbarcati.

In proposito va sottolineato che la Commissione delle Comunità economiche europee ha giudicato l'indennità giornaliera ai pescatori conforme alla politica comunitaria ai sensi dell'articolo 92 del Trattato di Roma.

Nello schema in esame è inoltre prevista l'applicazione delle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, previsto dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, previsto dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito nella categoria VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La legge n. 41 del 1982, nel fissare i compiti istituzionali dell'Ente ne ha determinato, al comma 10 del menzionato articolo, anche la pianta organica la cui

dotazione complessiva viene stabilita in 51 elementi, nonché i relativi titoli di studio del personale dipendente.

Si ritiene opportuno applicare integralmente le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici anche all'Istituto in questione sia perché inserito fra gli enti di ricerca del parastato, sia per l'espressa disposizione dettata dal comma 11 dell'articolo 8 della legge n. 41 del 1982 che conferma l'applicazione della legge n. 70 del 1975 all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento e la disciplina del personale.

Quest'ultima prevede che siano gli stessi Enti, mediante delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione degli organi di vigilanza, a stabilire il regolamento organico e l'ordinamento dei servizi definendo anche la dotazione organica necessaria per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

La legge n. 41 del 1982, pur inserendo l'Istituto fra gli Enti di cui alla legge n. 70 del 1975, ne ha invece già stabilito la pianta organica.

Questo comporta che per ogni variazione dell'organico che dovesse rendersi necessaria, invece di ricorrere alle procedure previste dagli articoli 25 e 29 della legge n. 70 del 1975, si dovrebbe promuovere, di volta in volta, apposito disegno di legge.

Passando all'esame dei singoli articoli si precisa quanto segue:

L'articolo 1 prevede l'obbligo della sospensione dell'attività di pesca in determinati periodi dell'anno delle navi adibite alla pesca a strascico o volante; la concessione di un premio per tale fermo da corrispondere nella misura stabilita nel Regolamento CEE n. 4028 del 1986 per le navi considerate dallo stesso Regolamento (e cioè di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 18 metri), nonché l'importo dell'indennità da corrispondere alle navi di lunghezza inferiore; infine l'esclusione dai benefici in questione delle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti e di quelle assistite da analoghe provvidenze regionali;

L'articolo 2 disciplina la concessione di un premio per il ritiro definitivo di navi dall'attività di pesca; fissa l'ammontare del premio nella misura stabilita nel Regolamento CEE n. 4028 del 1986 e prevede l'esclusione definitiva delle navi beneficiarie del premio di ritiro dall'esercizio della pesca nelle acque del Mediterraneo, oltre gli stretti e comunitarie, nonché dai benefici previsti per le società miste internazionali di pesca;

L'articolo 3 prevede sia la concessione dell'indennità di lire 25.000 giornaliere al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai componenti degli equipaggi delle navi che effettuano il fermo temporaneo, che il cumulo dell'indennità con il premio di fermo temporaneo concesso all'impresa di pesca da ripartire secondo i criteri dei contratti collettivi di lavoro; stabilisce inoltre la non cumulabilità dei predetti interventi con altre provvidenze dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;

L'articolo 4 prevede che le norme di attuazione della legge verranno stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile;

L'articolo 5 stabilisce che la normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70, si applica all'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica;

L'articolo 6 infine prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Le somme richieste si giustificano sul presupposto che tutte le navi da pesca, a prescindere dalla lunghezza e dal tonnellaggio, dovranno sospendere l'attività in periodi determinati, in quanto il fermo non avrà più carattere facoltativo ma obbligatorio.

In considerazione quindi che nel 1987 hanno aderito al fermo temporaneo facoltativo 1.325 navi pari al 35 per cento delle unità da pesca che avevano i requisiti richiesti, per una spesa complessiva di 23 miliardi di lire (comprensiva anche dell'indennità ai pescatori componenti l'equipaggio) si ricava che l'onere neces-

sario per far fronte alla sospensione dell'attività di pesca resa obbligatoria debba necessariamente essere almeno triplicato.

Sulla somma prima indicata (23 miliardi di lire) la CEE dovrà rimborsare, in relazione alle navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 18 metri che hanno effettuato il fermo, circa 7 miliardi di lire; pertanto con la presente legge, che, come già detto, rende

obbligatoria la sospensione, si può ipotizzare un rimborso da parte della Comunità di circa 20 miliardi di lire con un pari onere di spettanza nazionale.

Considerato quindi che l'onere complessivo è stato valutato in 70 miliardi di lire di cui 20 rimborsati dalla CEE e 20 di spettanza nazionale si giunge alla richiesta degli ulteriori 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Legge finanziaria 1988)

Premesso che:

a) il numero delle navi abilitate alla pesca a strascico e alla pesca con rete volante risulta essere alla data del 1° gennaio 1987 (ultimi dati disponibili) di n. 4.060 (3.999 - 53 navi pesca oceanica + 114 navi pesca con rete volante);

b) si è stimato che il 50 per cento delle navi ha un'età superiore a dieci anni e che le navi superiori a venti tonnellate sono destinate alla pesca ravvicinata e mediterranea e hanno lunghezza superiore a diciotto metri;

c) gli oneri previdenziali e assistenziali sono calcolati sulla base delle aliquote in vigore rispettivamente sul salario convenzionale per la pesca locale e sulle tabelle retributive per la pesca ravvicinata e mediterranea;

d) si è tenuto conto degli allegati IV e V del Regolamento CEE n. 4028/86 concernenti la misura dei contributi comunitari;

e) le richieste di fermo definitivo riguarderanno nella quasi totalità navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate, con una stazza media di 60 tonnellate; si stima un totale di 19 navi.

La determinazione dell'onere complessivo annuale derivante dall'applicazione del disegno di legge in argomento, quale risulta dalle tabelle seguenti, corrisponde a prudenziali previsioni, in adesione ai criteri stabiliti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri datata 29 aprile 1988 (n. 10.1.3/77 [7237]).

Come previsto dal disegno di legge l'onere complessivo (lire 70 miliardi) sarà a carico del bilancio nazionale per lire 50 miliardi e della Comunità economica europea per lire 20 miliardi.

Infatti, ai sensi del Regolamento n. 4028/86, la Comunità rimborserà il 50 per cento del premio di fermo temporaneo delle navi aventi lunghezza uguale o superiore a 18 metri (complessivamente lire 36 miliardi) ed il 50 per cento del premio per il fermo definitivo (complessivamente lire 4 miliardi).

PREMIO FERMO TEMPORANEO

(arrotondamento a milioni di lire)

NAVI INFERIORI A 18 METRI

Fino a 20 tsl.

aventi meno di 10 anni	n.	1.294	×	135.000	=	175
aventi più di 10 anni	n.	1.294	×	110.000	=	142
		<u>2.588</u>				<u>317 × 45 = 14.265</u>

NAVI SUPERIORI A 18 METRI

Fino a 70 tsl.

aventi meno di 10 anni	n.	296	×	322.600	=	95
aventi più di 10 anni	n.	296	×	241.950	=	72

Da 70 a 100 tsl.

aventi meno di 10 anni	n.	170	×	483.900	=	82
aventi più di 10 anni	n.	170	×	403.250	=	69

Da 100 a 200 tsl.

aventi meno di 10 anni	n.	220	×	967.800	=	213
aventi più di 10 anni	n.	220	×	645.200	=	142

Da 200 a 300 tsl.

aventi meno di 10 anni	n.	50	×	1.532.350	=	77
aventi più di 10 anni	n.	50	×	1.129.100	=	56

 1.472

 806 × 45 = 36.270

Spesa annua premio di fermo temporaneo . . . 50.535

INDENNITÀ AGLI EQUIPAGGI

	N. persone		N. navi			
Pesca locale	2	×	2.588	=	persone	5.176
Pesca ravvicinata	3	×	932	=	persone	2.796
Pesca mediterranea	5	×	540	=	persone	2.700
						<hr/>
			Totale persone			10.672 ×
			Indennità giornaliera			25.000 =
						<hr/>
			Onere giornaliero			266.800 ×
			Fermo per giorni			45 =
						<hr/>

Spesa annua per indennità equipaggi . . . 12.006

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (*)

	N. persone		onere mensile	
Pesca locale	5.176	×	70.000 =	362.000.000
Pesca ravvicinata e mediter- ranea	5.496	×	200.000 =	1.099.000.000
			Onere mensile . . .	1.461.000.000 ×
			Mesi	2 =
Spesa annua per rimborso oneri previdenziali e assistenziali . . .				2.922.000.000

PREMIO PER IL RITIRO DEFINITIVO

Nave da tsl. 60 = ECU 145.000 × 1.613 = lire 234.000.000
 234.000.000 × 19 = 4.456.000.000

RIEPILOGO

(milioni di lire)

Premio di fermo temporaneo	50.535
Indennità equipaggio	12.006
Rimborso oneri previdenziali e assistenziali	2.922
<hr/>	
Spesa annua fermo temporaneo	65.463
Spesa annua ritiro definitivo	4.456
<hr/>	
Totale	69.919
<hr/>	

(*) Tali oneri sono stimati tenendo conto che le navi rimangono in esercizio, per cui permane l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui salari convenzionali e contrattuali ai sensi delle leggi vigenti (legge 13 marzo 1958, n. 250 e legge 26 luglio 1984, n. 413).

Per la pesca locale esercitata con navi fino a 10 tonnellate stazza lorda gli oneri sono stimati sul salario convenzionale di circa 550.000 lire mensili (aliquota di contribuzione 13 per cento).

Per la pesca ravvicinata e per quella mediterranea gli oneri sono stimati sulla base di una media ponderata dei salari contrattuali, che vanno da un minimo di circa 800.000 lire ad un massimo di circa 1.100.000 lire mensili - con applicazione, rispettivamente, di aliquote contributive del 20,24 per cento e del 35 per cento - e tenendo conto della fiscalizzazione degli oneri sociali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal Regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel Regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/LIRE, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto Regolamento 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

STAZZA (Tonnellate stazza lorda)	NAVI aventi meno di 10 anni (lire giornaliera)	NAVI aventi più di 10 anni (lire giornaliera)
Fino a meno 20	135.000	110.000
Da 20 a meno 50	244.000	200.000
Da 50 a meno 70	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, nonché alle navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia che siano assistite dalle provvidenze stabilite dalla Regione Siciliana per le medesime finalità.

ART. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/LIRE nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, né possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

ART. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il con-

tratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato Nazionale per la Conservazione e la Gestione delle Risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea.

2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il Coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera.

ART. 5.

1. L'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva,

determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In relazione a future esigenze, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 6.

1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro — Somme occorrenti per l'esecuzione dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma »; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.